

Ordinanza sui diritti politici (ODP)¹

del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976²
sui diritti politici (LDP),³

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.⁴ il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

Art. 2⁵ Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

Art. 2a⁶ Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

RU **1978** 712

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

² RS **161.1**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU **1992** 1658).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

- a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
- b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

³ Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

⁴ La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

Art. 2b⁷ Consegna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 5⁸ Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

² Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

³ Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

- a. il numero degli aventi diritto di voto;
- b. il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- c. nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

⁴ I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP⁹.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale**Art. 6a¹⁰** Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008¹¹ sul censimento.

Art. 7¹² Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU **2019** 1653).

⁹ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ Introdotto dall'all. n. I dell'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 241).

¹¹ RS **431.112.1**

¹² Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

Art. 7a¹³ Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹⁴

Art. 8a¹⁵ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.¹⁶

² I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.¹⁷

Art. 8b¹⁸ Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

³ Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell'elettore che ha firmato più di una proposta.¹⁹

¹³ Originario art. 7.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

Art. 8c²⁰ Liste omonime

¹ Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.

² Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

³ Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. ...²¹

Art. 8d²² Appuramento delle proposte

¹ Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.²³

² Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. ...²⁴

³ La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.²⁵

⁴ Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

Art. 8e²⁶ Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

¹ Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

² Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²¹ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁴ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

³ Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.²⁷

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

² Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.²⁸ Queste vanno imballate separatamente per Comune.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 15²⁹ Dimissioni e subentro

¹ La Segreteria generale dell'Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

² Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 16³⁰ Elezione complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l'indirizzo di tutti i firmatari.

Art. 17³¹ Istruzioni complete

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complete, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4: Referendum**Art. 18** Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18a³² Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L'avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;
- e. non manoscritta;
- f. non figura nel catalogo;
- g.³³ manca la firma autografa;
- h.³⁴ data di nascita errata.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ ...³⁵

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della LDP.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto.³⁶

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Art. 22³⁷

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU **1987** 1126).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

Sezione 5: Iniziativa popolare

Art. 23 Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.³⁸

^{3bis} Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.³⁹

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.^{40 41}

Art. 24⁴²

Art. 25⁴³ Ritiro

¹ Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.⁴⁴

^{1bis} Il modulo corrisponde:

- a. all'allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;
- b. all'allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.⁴⁵

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU **1982** 1787).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU **1982** 1787).

⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

^{1ter} La Cancelleria federale invita il comitato d'iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.⁴⁶

^{1quater} È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.⁴⁷

² La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

³ Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

Art. 26 Disposizioni complete

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6: ...

Art. 27⁴⁸

Sezione 6a:⁴⁹ Prove⁵⁰ del voto elettronico

Art. 27a⁵¹ Autorizzazione di principio del Consiglio federale

¹ Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

² Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

³ Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

⁴ Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁸ Abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3200).

⁵⁰ Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵ Se il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27^{b52} Condizioni

L'autorizzazione di principio è accordata se:

- a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
 1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
 2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
 3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),
 4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
 5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
- b.⁵³ la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l'articolo 27^e capoverso 1^{bis}.

Art. 27^{c54} Domanda

¹ La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:

- a. l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- c. l'indicazione del sistema di cui è previsto l'impiego e delle modalità d'esercizio;
- d. la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
- e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.

2 ...⁵⁵

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27d⁵⁶ Contenuto dell'autorizzazione di principio

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

- a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c.⁵⁷ il territorio e la percentuale dell'elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.

Art. 27e⁵⁸ Nulla osta della Cancelleria federale

¹ Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.⁵⁹

^{1bis} La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.⁶⁰

² Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso ^{1bis} sono soddisfatte.⁶¹

³ Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

⁴ Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

⁵ Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27^{bis} 62**Art. 27^f** 63 Limiti

¹ Il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero.

² La Cancelleria federale verifica periodicamente se l'entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell'ambito del voto elettronico.

³ Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

Art. 27^g 64 Aveni diritto di voto con disabilità

¹ La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

² Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

Art. 27^h 65 Protezione dalle manipolazioni

¹ I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

² Il voto per rappresentanza è vietato.

62 Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU 2007 4639). Abrogata dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27ⁱ66 Verificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico⁶⁷

¹ I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.⁶⁸

² I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.⁶⁹

³ La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

⁴ Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.

Art. 27^j70 Affidabilità del voto elettronico

¹ I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

² Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.

Art. 27^k 71**Art. 27^kbis 72** Impiego di un sistema gestito da terzi

¹ Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

- a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- b. far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

² ...⁷³

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷¹ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010 (RU **2010** 275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27⁷⁴ Verifica dei sistemi e delle modalità d'esercizio

¹ Una verifica del sistema e delle modalità d'esercizio è necessaria:

- a. prima dell'impiego di un nuovo sistema;
- b. a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d'esercizio;
- c. a scadenze regolari.

² La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

- a. i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;
- b. le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

³ La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.

⁴ Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.

Art. 27^{bis 75} Pubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio

¹ I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.

² Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:

- a. la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;
- b. il codice sorgente del software;
- c. la documentazione del processo di sviluppo;
- d. una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.

³ Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.

Art. 27^{ter 76} Coinvolgimento del pubblico

¹ La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.

² In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27^{m77} Informazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico

¹ I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

² Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

³ In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.

Art. 27ⁿ⁷⁸

Art. 27^{bis79}

Art. 27^{o80} Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

¹ La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell'adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

² La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

- a. commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
- b. rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

³ La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull'evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

⁴ Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU **2007** 4639). Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

Art. 27^{p81}**Art. 27^{q82}** Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 28⁸³** Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

¹ Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

² Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

Art. 28^{a84} Modificazione

...⁸⁵

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879⁸⁶ per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919⁸⁷ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945⁸⁸ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1269).

⁸⁴ Originario art. 28.

⁸⁵ La mod. può essere consultata alla RU **1978** 712.

⁸⁶ [CS **1** 171]

⁸⁷ [CS **1** 181; RU **1971** 912; **1975** 901, 1297]

⁸⁸ [CS **1** 160; RU **1976** 1809 art. 16]

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997⁸⁹

⁸⁹ RU **1997** 761. Abrogate dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Allegato 1a
(art. 4 cpv. 1)

14

Gemeinde
Commune
Comune

Kanton
Canton
Cantone

Datum
Date
Data

58

Vorlage
Objet
Oggetto

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili	ja oui si	nein non no
Total Totale	davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero		leere blancs bianche	ungültige nuls nulle			

Summe
Total

Totale _____

Allegato 1b⁹⁰
(art. 4 cpv. 1)

1			4

Gemeinde
Commune
Comune _____

Kanton
Canton
Cantone _____

Datum
Date
Data _____

5			8

Vorlage
Objet
Oggetto

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Einge- langte Stimmzet- tel Bulletins rentrés Schede rientrate	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computa- bili		In Betracht fallende Stimmzet- tel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computa- bili	Volksinitiative Initiative populaire Iniziativa popolare				Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto				Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva			
Total Total Totale	davon Au- slandsch- weizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero		völlig leere entiè- re- ment blancs interamen- te bianche	völlig ungültige entiè- re- ment nuls intera- mente nulle		ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Si	Nein Non No	Total Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Si	Nein Non No	Total Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Volks- initiative Initiative populaire Iniziativa popolare	Gegen- entwurf Contre- projet Contro- progetto	Total Total Totale
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 44 45 50 51 56 57 62 63 68 69 74 75 80 81 86 87 92 93 98 99 104 105 110 111 116

Allegato 2⁹¹
(art. 8 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 14 cpv. 2)

Formular
Formule
Modulo

1

Gemeinde
Commune
Comune

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Erneuerungswahl von
Election pour le renouvellement de
Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Namen der Stimmenzähler Nom des scrutateurs Nomi degli scrutatori	Total der eingegangenen Wahlzettel Total des bulletins rentrés Totale delle schede rien- trate	Leere Wahlzettel Bulletins blancs Schede bianche	Ungültige Wahlzettel Bulletins nuls Schede nulle	Gültige Wahlzettel/			
				Total der gültigen Wahlzettel Total des bulletins valables Totale delle schede valide	Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate		
					1	...	10

⁹¹ Aggiornato dal n. I delle O del 27 set. 1982 (RU **1982** 1787), del 9 giu. 1986 (RU **1986** 1059), dal n. II dell'O del 14 giu. 2002 (RU **2002** 1755) e dal n. II cpv. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra

Für richtige Eintragung
Pour inscription conforme

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Au nom du bureau de vote communal:

Per iscrizione conforme

In nome dell'Ufficio elettorale comunale:

Formular
Formule
Modulo

2

Gemeinde
Commune
Comune

Kanton
Canton
Cantone

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

2

5

6

7

Liste Nr./No/Lista N. 89	Unveränderte Wahlzettel Bulletins non modifiés Schede invariate	Veränderte Wahlzettel Bulletins modifiés Schede variate	Total Totale	90
Bezeichnung Dénomination Denominazione	10	16 17	23 24	30 31-32

Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito

Kandidaten – Candidats – Candidati	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)	Total Totale	
Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi				
1				01
2				02
...				...
15				15
16				16
17				17
Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: (Übertrag) Pour les listes portant plus de 16 candidats: (à reporter) Per le liste con più di 16 candidati: (da riportare)				
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale				91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento				92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale				93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*				94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur **einmal**, und zwar auf dem Formular der **letzten Liste** anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'**une seule fois** sur la formule de la **dernière liste**. Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato **una sola volta** sul modulo dell'**ultima lista**.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten – Candidats – Candidati	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung	Total Totale	
Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi	Suffrages des bulletins non modifiés	Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti		
	Suffragi delle schede invariate	Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)		
	10	16 17	23 24	30 31-32
Übertrag – Report – Riporto				
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35 Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale				35 91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento				92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale				93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*				94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur **einmal**, und zwar auf dem Formular der **letzten Liste** anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'**une seule fois** sur la formule de la **dernière liste**.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato **una sola volta** sul modulo dell'**ultima lista**.

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Liste Nr./Nº
Lista N.[illegible]

Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro

[illegible]

Giorno dell'elezione

3a

Lista N.

[illegible]

Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti	vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total Totale
Übertrag/Report/Riporto																					
...																					
													</								

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular Gemeinde Kanton Wahltag
Formule Commune Canton Jour du scrutin
Modulo Comune Cantone Giornata dell'elezione

3b

Zusammenzug aller Listen. **Erneuerungswahl von** **Mitgliedern des Nationalrates** Alle Listen
Récapitulation de toutes les listes **Election pour le renouvellement de** **membres du Conseil national** Ensemble des listes
Prospetto riassuntivo di tutte le liste **Elezione per il rinnovo dei** **membri del Consiglio nazionale** Tutte le liste

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti	von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista															ohne Bezeichnung sans en-tête senza intestazione	Total Totale
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		
...																	
Übertrag/à reporter/da riportare																	

Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti	von <i>veränderten</i> Wahlzetteln der Liste/des bulletins <i>modifiés</i> de la liste/dalle schede <i>variate</i> della lista															ohne Bezeich- nung sans en-lête senza in- te- stazione	Total Totale
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		
Übertrag/Report/Riporto																	
...																	
Leere Stimmen/ Suffrages blancs/ Suffragi in bianco																	
Total/Totale																	

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l’exactitude du dépouillement:
Certificano l’esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular
Formule
Modulo

4
1

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Gemeinde
Commune
Comune

2	5	6	7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll
Procès-verbal
Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:

Männer Hommes Uomini	Frauen Femmes Donne	Total Totale
		(81)

davon Auslandschweizer
dont Suisses de l'étranger
di cui residenti all'estero

(75)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)
Nombre des votants (bulletins déposés)
Numero dei votanti

(82)

Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Numero delle schede bianche

(83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Numero delle schede nulle

(84)

Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Numero delle schede valide

(85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel
Nombre des bulletins de vote non modifiés
Numero delle schede invariate

(86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung
Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti
Numero delle schede variate con intestazione

(87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung
Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti
Numero delle schede senza intestazione

(88)

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Bezeichnung der Liste Dénomination de la liste Denominazione della lista	Zahl der Kandidatenstimmen Nombre des suffrages nominatifs Numero dei suffragi personali	Zahl der Zusatzstimmen Nombre des suffra- ges supplémentaires Numero dei suf- fragi di comple- mento	Summe der Kandida- ten- und Zusatzstim- men (Parteistimmenzahl) Total des suffrages no- minatifs et des suffra- ges complémentaires (Nombre des suffrages de parti) Totale dei suffragi per- sonali e dei suffragi di complemento (Numero dei voti di partito)				
	10	16	17	23	24	30	31-32
Liste Nr./N° 1: _____							01
Lista N. 2: _____							02
3: _____							03
4: _____							04
5: _____							05
6: _____							06
7: _____							07
8: _____							08
9: _____							09
10: _____							10
...							
17: _____							17
18: _____							18
19: _____							19
20: _____							20
21: _____							21
22: _____							22
23: _____							23
24: _____							24
25: _____							25
Total/Totale							96
Zahl der leeren Stimmen Nombre des suffrages blancs/Numero dei suffragi in bianco							97
Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco							98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:

Formular
Formule
Modulo

5

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone.....

Protokoll

Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von	Mitgliedern des Nationalrates
de l'élection pour le renouvellement de	membres du Conseil national
dell'elezione per il rinnovo dei	membri del Consiglio nazionale

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione.....

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer

Hommes

Uomini

Frauen

Femmes

Donne

Total/Totale

Zahl der Stimmenden

Nombre des votants

Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totale dei suffragi

Bezeichnung der Listen	Parteistimmenzahlen sämtlicher Listen	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.
Dénomination des listes	Nombre des suffrages de parti de toutes les listes	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes Nos
Denominazione delle liste	Numero dei voti di partito di tutte le liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n.
Liste Nr. I:				
Liste No II:				
Liste N. III:				
IV:				
V:				
VI:				
...				
XXVI:				
XXVII:				
XXVIII:				
XXIX:				
XXX:				
Zusammen/Total/Totale				
Zahl der leeren Einzelstimmen Nombre des suffrages blancs Numero dei voti non emessi				

* **Anmerkung:** In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.
Remarque: Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.
Avvertenza: In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Formular 5 Seite 3 / Formule 5 page 3 / Modulo 5 pagina 3

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl	: Zahl der Mandate	+1=Ergebnis	▶ nächsthöhere ganze Zahl	=Verteilungszahl
Nombre total des suffrages	: Nombre des mandats	+1=Résultat	▶ nombre entier immédiatement supérieur	=Quotient
Numero totale dei suffragi	: Numero dei mandati	+1=Risultato	▶ numero intero immediatamente superiore	=Quoziente

..... : = ▶

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque: Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi nel circondario aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:

Pour le bureau électoral cantonal:
Per l'Ufficio elettorale cantonale:

5a

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

B. Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen
Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes
Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione[illegible]

Totale

: Sitze der ersten Verteilung	+ 1	=	Quotient
: Sièges attribués lors de la première répartition	+ 1	=	Quotient
: Seggi attribuiti nella prima ripartizione	+ 1	=	Quoziente

[illegible]

Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione

[illegible]

[illegible]

La liste, le groupe de listes, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit députés en tout.

La lista no, il gruppo di liste, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 unten / Formule 5a page 2 en bas / Modulo 5a pagina 2 in basso

[illegible]

..... | : =

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, Listengruppe, die infolgedessen einen weiteren Sitz, somit Sitze erhält.

La liste, le groupe de listes, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit députés en tout.

La lista no, il gruppo di liste, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

C.

Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte

Listengruppe

Groupe de listes

Gruppo di liste

Zahl der Sitze

Nombre des sièges

Numero dei seggi

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe	: Zahl der erworbenen Sitze	+1=Ergebnis	► nächsthöhere ganze Zahl	=Quotient
Nombre total des suffrages du groupe de listes	: Nombre des sièges obtenus	+1=Résultat	► nombre entier immédiatement supérieur	=Quotient
Numero totale dei suffragi del gruppo di liste	: Numero dei seggi ottenuti	+1=Risultato	► numero intero immediatamente superiore	=Quoziente

..... : = ►

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione**Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione**44 / 58

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, die infolgedessen einen weitem Sitz, somit Sitze erhält.
La liste accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit députés en tout.
La lista no ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular
Formule
Modulo

5b

D. Ergebnisse/Résultats/Risultati

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

II

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen	
Total des suffrages nominatifs	
Totale dei suffragi personali	
Zahl der Zusatzstimmen	
Nombre des suffrages complémentaires	
Numero dei suffragi di complemento	
Zusammen gleich der Parteistimmenzahl	
Total égal au nombre des suffrages de parti	
Totale uguale al numero dei voti di partito	

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen	
Total des suffrages nominatifs	
Totale dei suffragi personali	
Zahl der Zusatzstimmen	
Nombre des suffrages complémentaires	
Numero dei suffragi di complemento	
Zusammen gleich der Parteistimmenzahl	
Total égal au nombre des suffrages de parti	
Totale uguale al numero dei voti di partito	

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen	
Total des suffrages nominatifs	
Totale dei suffragi personali	
Zahl der Zusatzstimmen	
Nombre des suffrages complémentaires	
Numero dei suffragi di complemento	
Zusammen gleich der Parteistimmenzahl	
Total égal au nombre des suffrages de parti	
Totale uguale al numero dei voti di partito	

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Liste Nr./N°	Bezeichnung
Lista N.	Dénomination
	Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifie l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:
Pour le bureau électoral cantonal:
Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Allegato 3a⁹²
(art. 8b cpv. 1)

Kanton/Canton/Cantone _____ Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/
Numero dei seggi nel Consiglio nazionale _____

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del _____

- A** 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura: _____
2. Evtl. **Präzisierung** nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, **adjonction** de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:
Ev. **specificazione** di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo: _____
3. **Listennummer** (wird vom Kanton zugeteilt)/**Numéro de la liste** (attribué par le canton)/**Numero della lista** (assegnato dal Cantone): _____

B Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.	Amtliche(r) Name(n)	Amtliche(r) Vorname(n)	Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist	Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist	Geschlecht	Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)	Beruf	Strasse	Nr.	PLZ	Wohnort	Heimatorte inkl. Kanton	Unter- schrift	Bemer- kungen*	Kontrolle (leer lassen)
N ^o	Nom(s) of- ficiel(s)	Prénom(s) officiel(s)	Nom usuel	Prénom usuel	Sexe	Date de nais- sance (jour/ mois/ année)	Profes- sion	Rue	N ^o	NPA	Lieu de domicile	Lieux d'origine, y compris can- ton	Signature	Observa- tions*	Contrôle (laisser en blanc)
N.	Cognome/i ufficiale/i	Nome/i ufficiale/i	Cognome, con il quale la persona è po- liticamente o comune- mente conosciuta	Nome, con il quale la persona è politica- mente o comunemente conosciuta	Sesso	Data di nascita (giorno/mese/ anno)	Profes- sione	Via	N.	NPA	Domi- cilio	Luoghi d'ori- gine, incluso Cantone	Firma	Osserva- zioni*	Controllo (lasciare in bianco)

...
* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU **1994** 2423). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

- * Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
- * In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags
(Autres) signataires de la liste de candidats
(Altri) firmatari della proposta di candidatura

Nr.	Name	Vorname	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Strasse	Nr.	PLZ	Wohnort	Unterschrift	Bemerkungen*	Kontrolle (leer lassen)
N°	Nom	Prénom	Date de naissance (jour/mois/année)	Rue	N°	NPA	Lieu de domicile	Signature	Observations*	Contrôle (laisser en blanc)
N.	Cognome	Nome	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Via	N.	NPA	Domicilio	Firma	Osservazioni*	Controllo (lasciare in bianco)

...

- * Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.
- * Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.
- * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Allegato 3b⁹³
(art. 8e cpv. 1)

Kanton	Anzahl Nationalratssitze
Canton	Nombre de sièges au Conseil national
Cantone	Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom
Renouvellement intégral du Conseil national du
Elezioni del Consiglio nazionale del

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. N° No.	Bezeichnung Dénomination Designazione	Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante		Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *	Ort Lieu Luogo	Datum Date Data
		Name Nom Cognome	Unterschrift Signature Firma			

...

- * Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen *gleichen Namens*, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
- * Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparement n'est possible qu'entre listes *de même dénomination* qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
- * All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di *uguale denominazione*, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

⁹³ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Allegato 4a⁹⁴
(art. 25 cpv. 1^{bis} lett. a)

Formular/Formule/Modulo
Eidgenössische Volksinitiative «...»/Initiative populaire fédérale «...»/Iniziativa popolare federale «...»

Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBl ...) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d’initiative autorisé à retirer l’initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd’hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l’initiative populaire fédérale «...»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l’iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l’iniziativa popolare federale «...»:

Nr./ N°/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ N°/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Unterschrift/ Signature/ Firma	Datum/ Date/ Data
1								
2								

⁹⁴ Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell’O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Nr./ N°/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ N°/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Unterschrift/ Signature/ Firma	Datum/ Date/ Data
...								
27								

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

*Allegato 4b*⁹⁵
(art. 25 cpv. 1^{bis} lett. b)

Formular/Formule/Modulo**Eidgenössische Volksinitiative «...»/Initiative populaire fédérale «...»/Iniziativa popolare federale «...».****Erklärung/Déclaration/Dichiarazione**

- a. des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom ... über .../de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du ... sur .../di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del ... ; oder/ou/o**
- b. des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato**

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBl ...) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom ... über ... verabschiedet haben (vgl. BBl ...). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils ont pris acte du fait que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du ... sur ... (cf. FF ...) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l'initiative populaire fédérale «...», comme indiqué ci-après:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all'iniziativa, la legge federale del ... (cfr. FF ...). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l'iniziativa popolare federale «...», come indicato qui di seguito:

⁹⁵ Originario all. 4. Introdotta dal n. II dell'O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Nr./ N°/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ N°/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Datum/ Date/ Data	Unterschrift/Signature/Firma			
								Für unbedingten Rückzug* En faveur du re- trait incondi- tionnel* Favorevole al ri- tiro incondizio- nato*	Für Rückzug, so- fern der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt* En faveur du retrait, à la condition que le contre-projet in- direct entre en vi- gueur* Favorevole al ritiro, a condizione che entri in vigore il controprogetto in- diretto*	Falls sowohl die Erklärung des bedingten als auch die Erklärung des unbedingten Rückzugs die Mehrheit des Initiativkomitees finden, ziehe ich vor (Zutreffendes ankreuzen so X): Si tant la déclaration de retrait conditionnel que la dé- claration de retrait inconditionnel sont soutenues par la majorité des membres du comité d'initiative, je donne la préférence (cocher ce qui convient): Qualora la maggioranza del comitato d'iniziativa do- vesse esprimersi a favore di entrambe le forme di ritiro, opto per (apporte una crocetta nella casella corrispon- dente): ACHTUNG: NUR 1 FELD ANKREUZEN! ATTENTION: NE COCHER QU'UNE SEULE CASE! ATTENZIONE: QUI POTETE APPORRE UNA SOLA CROCETTA!	
1											
2											
...											
27											

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

* Es ist zulässig, an dieser Stelle sowohl für den unbedingten Rückzug als auch für den bedingten Rückzug zu optieren./Il est possible d'opter à la fois pour l'une et pour l'autre de ces colonnes./Qui è possibile optare per entrambe le forme di ritiro.

